

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA VIGILANZA SULLE RADIODIFFUSIONI	Pag. 1
COMMISSIONI RIUNITE (I E XIV):	
<i>In sede referente</i>	» 2
COMMISSIONI RIUNITE (IV E XIII):	
<i>In sede legislativa</i>	» 2
AFFARI INTERNI (II):	
<i>In sede referente</i>	» 4
<i>In sede legislativa</i>	» 5
FINANZE E TESORO (VI):	
<i>In sede legislativa</i>	» 6
DIFESA (VII):	
<i>In sede referente</i>	» 10
<i>In sede legislativa</i>	» 12
ISTRUZIONE (VIII):	
<i>In sede legislativa</i>	» 12
LAVORI PUBBLICI (IX):	
<i>In sede legislativa</i>	» 16
<i>In sede referente</i>	» 17
AGRICOLTURA (XI):	
<i>In sede legislativa</i>	» 18
<i>In sede referente</i>	» 19
INDUSTRIA (XII):	
<i>In sede legislativa</i>	» 19
LAVORO (XIII):	
<i>In sede referente</i>	» 21
IGIENE E SANITÀ (XIV):	
<i>In sede referente</i>	» 22
<i>In sede legislativa</i>	» 23
ERRATA CORRIGE	» 23
CONVOCAZIONI	» 23
RELAZIONI PRESENTATE	» 24

COMMISSIONE PARLAMENTARE per la vigilanza sulle radiodiffusioni.

GIOVEDÌ 15 FEBBRAIO 1968, ORE 11,45. — *Presidenza del Presidente DELLE FAVE.*

Il Presidente Delle Fave riferisce alla Commissione sulle modalità tecniche concordate con la RAI-TV per la realizzazione della proposta del deputato La Malfa, intesa ad integrare il programma di « Tribuna elettorale » per il 1968, già approvato.

Dopo ampia discussione alla quale partecipano i deputati Bignardi, Jacometti, Scarpa, Melis, Covelli, Savio Emanuela e Nannuzzi, nonché i senatori Ferretti, Valenzi e Bolettieri, la Commissione accoglie, nella sostanza, la proposta avanzata dal Presidente.

La Commissione, passando a discutere altre questioni connesse con « Tribuna elettorale » per il 1968, dopo interventi dei deputati Nannuzzi, Jacometti, Melis, Scarpa, Piccoli e Bignardi, nonché del senatore Valenzi, delibera, all'unanimità, i criteri che debbono essere seguiti per la propaganda radiofonica elettorale nelle Regioni a statuto speciale, in vista delle elezioni politiche generali.

Successivamente, su proposta del Presidente Delle Fave, rimane stabilito che, per le prossime elezioni regionali che si terranno in Val d'Aosta e in Friuli-Venezia Giulia, si programmi, in una serata dell'ultima settimana elettorale, una speciale trasmissione televisiva, in ciascuna delle due Regioni, la quale consenta a tutti i partiti rappresentati nelle rispettive Assemblee regionali che si ripresentino alle elezioni ed a quelli che si presentino per la prima volta, purché abbiano almeno un gruppo parlamentare in campo nazionale, di rivolgersi agli elettori in condizioni di parità.

Iniziata, infine, la discussione sulla vigilanza in periodo elettorale, la Commissione rinvia i suoi lavori ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 14,10.

AFFARI COSTITUZIONALI (I) e IGIENE E SANITÀ (XIV)

Commissioni riunite.

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 15 FEBBRAIO 1968, ORE 2,10. — *Presidenza del Presidente della Commissione sanità* DE MARIA. — Interviene il Ministro della sanità Mariotti.

DISEGNO DI LEGGE:

« Modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto superiore di sanità » (4347).

Su proposta del Presidente le Commissioni deliberano di procedere alla nomina di un Comitato ristretto per l'esame preliminare del disegno di legge.

Il Comitato ristretto risulta composto:

per la I Commissione: dagli onorevoli Cavallari Nerino, Nannuzzi, Pitzalis, Bozzi, Di Primio, Almirante e Luzzato;

per la XIV Commissione: dagli onorevoli Barberi, Barbi, Usvardi, Alessi Catalano Maria, Scarpa, Alboni e Bemporad.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,20.

GIUSTIZIA (IV) e LAVORO (XIII)

Commissioni riunite.

IN SEDE LEGISLATIVA.

GIOVEDÌ 15 FEBBRAIO 1968, ORE 10,10. — *Presidenza del Presidente della IV Commissione, ZAPPA, e indi del Vicepresidente BREGANZE.* — Intervengono il Ministro di grazia e giustizia, Reale, ed i Sottosegretari di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, Calvi, e per la Giustizia, Misasi.

PROPOSTE DI LEGGE:

ZOBOLI ed altri: « Modifiche al codice di procedura civile in materia di controversie di lavoro » (847);

AMATUCCI ed altri: « Norme relative alle controversie di lavoro » (1057);

DE FLORIO ed altri: « Modifica dell'articolo 282, del codice di procedura civile, per la provvisoria esecuzione delle sentenze appellabili relative a controversie in materia di lavoro e di previdenza » (1208);

BUTTÈ ed altri: « Trattamento extra giudiziario delle controversie di lavoro » (1377);

STORTI BRUNO ed altri: « Norme sulla conciliazione e l'arbitrato delle controversie individuali di lavoro » (1432);

GAGLIARDI ed altri: « Esenzione da ogni spesa e tassa per i giudizi in materia di previdenza e assistenza obbligatoria » (1889) (*Parere della V e della VI Commissione*);

CACCIATORE: « Modifiche alla legge 2 aprile 1958, n. 319, concernente l'esonero da ogni spesa e tassa per i giudizi di lavoro » (1966) (*Parere della V e della VI Commissione*);

BOVA ed altri: « Disposizioni riguardanti l'esonero delle spese di giudizio per i lavoratori soccombenti in sede di controversia giudiziaria in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria » (2254) (*Parere della V e della VI Commissione*);

BREGANZE e PENNACCHINI: « Attribuzione al tribunale del giudizio d'appello contro le sentenze del pretore e del comandante di porto anche delle controversie individuali di lavoro » (2620).

Le Commissioni riprendono in esame ed approvano l'emendamento proposto dal deputato Breganze nella precedente seduta e inteso a stabilire che « le norme di cui agli articoli 431, 432, 433, del codice di procedura civile si applicano anche al caso di controversia promossa o da promuoversi da parte dei datori di lavoro ».

Rimane inoltre stabilito, su richiesta del deputato Scalia, che le Commissioni approfondiranno al termine dei lavori il coordinamento dell'articolo 430 per quanto concerne il riferimento all'arbitrato.

Le Commissioni passano poi a discutere le proposte di modifica all'articolo 434 del codice di procedura civile; dopo ampia discussione, cui prendono parte i deputati Breganze, Cacciatore, Coccia, Guerrini Giorgio, Mannironi, Di Nardo Raffaele, Romeo, Amatucci, Scalia, Bosisio, Tenaglia, il Relatore Riccio, il Presidente Zappa ed il Ministro Reale, non risulta accolto un emendamento del Governo inteso a riconoscere anche la competenza dei conciliatori in materia di controversie di lavoro, e l'articolo stesso risulta approvato sulla base del testo del Comitato ristretto, con emendamenti dei deputati Breganze e Cac-

ciatore e del relatore Riccio nella seguente formulazione:

« Le controversie previste nell'articolo 429 sono di competenza del pretore, se hanno un valore non superiore a quello indicato nell'articolo 8, e del tribunale negli altri casi.

Competente per territorio è il giudice nella cui circoscrizione si trova l'azienda o una qualsiasi dipendenza di essa, alla quale è adetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto. Tale competenza permane dopo il trasferimento dell'azienda o la cessazione di essa e della sua dipendenza, purché la domanda sia proposta entro sei mesi dal trasferimento o dalla cessazione.

Il lavoratore può convenire altresì il datore di lavoro presso il giudice del luogo, ove il convenuto ha la residenza o il domicilio e, se questi sono sconosciuti, presso il giudice del luogo in cui il convenuto stesso ha la dimora ».

Le Commissioni passano quindi a discutere delle modifiche dell'articolo 436, essendo l'articolo 435 già abrogato.

Dopo ampia discussione l'articolo è approvato nella seguente formulazione:

« Nelle cause davanti al pretore la parte può stare in giudizio personalmente ».

L'articolo 437 è mantenuto nel testo attualmente vigente, mentre è approvato un articolo 437-*bis* così formulato, sulla base delle proposte del Comitato ristretto e di un emendamento del deputato Breganze:

ART. 437-*bis*.

(*Termini per comparire*).

I termini a comparire di cui agli articoli 163-*bis* e 313 sono ridotti alla metà, salvo il disposto del secondo comma dello stesso articolo 313.

Accantonata per il momento la questione dell'attuale vigenza dell'articolo 438, le Commissioni approvano il seguente articolo aggiuntivo, secondo le proposte del Comitato ristretto:

ART. 438-*bis*.

(*Tentativo di conciliazione*).

Il tentativo di conciliazione di cui all'articolo 185, deve essere compiuto nell'udienza di comparizione; esso può essere rinnovato nel giudizio di primo grado e in quello di appello fino alla precisazione delle conclusioni ».

Il Presidente Zappa rinvia a tal punto il seguito dell'esame al pomeriggio.

(*La seduta, sospesa alle 12,45, riprende alle ore 17*).

Alla ripresa della seduta le Commissioni approvano un nuovo testo dell'articolo 439, secondo le proposte del Comitato ristretto e con la seguente formulazione:

« Il giudice, alla prima udienza, esperito il tentativo di conciliazione, interroga le parti a norma dell'articolo 117.

Il giudice può disporre d'ufficio tutti i mezzi di prova che ritiene opportuni.

La prova testimoniale può essere disposta anche fuori dei limiti stabiliti dal codice civile.

Si applica davanti al tribunale la disposizione dell'articolo 316 ».

È poi approvata su proposta del Governo la soppressione dell'articolo 440, in parte assorbito dal precedente articolo 439.

Sull'articolo 440-*bis*, proposto dal Comitato ristretto e concernente l'ordinanza di condanna per somme non contestate e per provvisoriale, si svolge un'ampia discussione cui partecipano i deputati Breganze, Scalia, Guerrini Giorgio, il Presidente Zappa ed il Sottosegretario di Stato Misasi.

L'articolo risulta approvato nel seguente testo, proposto dal Comitato ristretto e con emendamenti formali del Governo:

« Il giudice, su istanza di parte, in ogni stato e grado del giudizio di merito, dispone con ordinanza il pagamento delle somme non contestate.

Eguale in ogni stato e grado del giudizio il giudice di merito con ordinanza condanna il debitore al pagamento di una provvisoriale nei limiti della sussistenza del diritto o della quantità per cui ritiene già raggiunta la prova.

Le ordinanze di cui ai commi precedenti possono essere impugnate dalle parti con reclamo al collegio, entro il termine perentorio di giorni cinque, nei modi previsti dal precedente articolo 178.

Le ordinanze non opposte o confermate dal collegio costituiscono titolo esecutivo ».

L'articolo 441 del codice di procedura civile, dopo i chiarimenti forniti dal Relatore Riccio, è approvato nel seguente testo proposto dal Comitato ristretto:

« Nei processi relativi a controversie di cui all'articolo 429, ove la natura della controversia lo richieda, il giudice esperiti gli adem-

pimenti di cui agli articoli 438-*bis* e 439, nomina uno o più consulenti tecnici a norma dell'articolo 61, scelti in albi speciali.

Il giudice può altresì nominare il consulente o i consulenti di cui al primo comma, ove ne sopravvenga l'opportunità.

Del parere del consulente è redatto processo verbale, ove il consulente non chieda di presentarlo per iscritto. In questo caso il giudice fissa un termine di trenta giorni, non prorogabili ».

All'articolo 442 non sono apportate modificazioni.

Rimane accantonato successivamente un emendamento Scalia inteso a regolare l'intervento delle associazioni sindacali nel processo relativo a controversie di lavoro, in sostituzione dell'articolo 443 del codice di procedura civile, non più vigente per l'abrogazione delle norme corporative.

Le Commissioni passano quindi a discutere delle modifiche dell'articolo 445, essendo l'articolo 444 già abrogato.

Il primo comma dell'articolo 445 è approvato secondo le proposte del Comitato ristretto nella seguente formulazione:

« Il giudice, quando rileva che una causa promossa nelle forme ordinarie riguarda uno dei rapporti previsti dall'articolo 429, sospende il processo, fissando il termine perentorio non superiore a quindici giorni per la riassunzione della causa con il rito speciale ».

Il secondo comma dello stesso articolo rimane invariato.

Le Commissioni approvano poi l'articolo 446 nel seguente testo proposto dal Comitato ristretto:

« Il giudice, quando rileva che una causa promossa nelle forme stabilite dal presente capo riguarda un rapporto diverso da quelli previsti nell'articolo 429, sospende il processo, fissando il termine perentorio non superiore a trenta giorni per la riassunzione della causa con il rito ordinario.

In sede di riassunzione, gli atti devono essere messi in regola con le disposizioni tributarie.

In tal caso il giudice non può tener conto delle prove acquisite durante lo stato di rito speciale, in deroga alle norme ordinarie ».

L'articolo 447 è approvato nella seguente formulazione, sulla base delle proposte del Comitato ristretto:

« Il conciliatore, quando rileva che una causa proposta davanti a lui riguarda alcuno

dei rapporti previsti dall'articolo 429, la rimette con ordinanza al giudice competente ».

L'articolo 448 è approvato nella seguente formulazione sulla base delle proposte del Comitato ristretto e del relatore Riccio:

« Il giudice istruttore nel rimettere la causa al collegio per la discussione fissa la udienza di cui all'articolo 190 entro trenta giorni.

Nei processi riguardanti controversie di cottimo la sentenza deve essere pubblicata all'udienza di discussione ».

Sull'articolo aggiuntivo 448-*bis*, proposto dal Comitato ristretto concernente la provvisoria e l'esecutività della sentenza sono proposti emendamenti sostitutivi dal deputato Pennacchini e dal Governo, per una migliore formulazione del testo in relazione all'articolo 440-*bis* già approvato e agli articoli 278 e 282 dello stesso codice di procedura civile. Il deputato Breganze propone invece un emendamento modificativo, inteso a rinviare il riferimento delle controversie previdenziali all'articolo 464.

Dopo ampia discussione cui partecipano i deputati Pennacchini, Scalia, Breganze, Coccia, Mannironi, il relatore Riccio, il Presidente Zappa e i Sottosegretari di Stato Misasi e Calvi, la Commissione decide di rinviare la votazione del testo e degli emendamenti alla prossima seduta, che è fissata per mercoledì 21 febbraio, alle ore 9,30.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 20,15.

AFFARI INTERNI (II)

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 15 FEBBRAIO 1968, ORE 9,35. — *Presidenza del Vicepresidente VIVIANI LUCIANA.* — Intervengono per il Governo il Ministro per il turismo e lo spettacolo, Corona, e il Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo, Sarti.

PROPOSTA DI LEGGE:

Senatori BARTOLOMEI ed altri: « Modifiche delle disposizioni della legge 10 febbraio 1962, n. 66, del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1963, n. 1329 e della legge 10 agosto 1964, n. 718, relative all'accertamento del *visus* dei ciechi civili » (*Approvata dalla I Commissione permanente del Senato*) (*Parere della V Commissione*) (4781).

La Commissione, preso atto del parere favorevole della Commissione bilancio, su pro-

posta del relatore Dal Canton e del deputato Jacazzi, delibera ad unanimità di richiedere il trasferimento in sede legislativa del provvedimento. Il ministro Corona si riserva di far conoscere il parere del Governo.

LA SEDUTA TERMINA ALLE ORE 9,40.

IN SEDE LEGISLATIVA.

GIOVEDÌ 15 FEBBRAIO 1968, ORE 9,45. — *Presidenza del Vicepresidente VIVIANI LUCIANA indi del Presidente SULLO.* — Intervengono per il Governo il Ministro per il turismo e lo spettacolo Corona, e il Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo, Sarti.

DISEGNO DI LEGGE:

« Provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica » (*Parere della I, VI e XII Commissione*) (4779).

La Commissione passa all'esame degli articoli.

L'articolo 1 è approvato senza modificazioni.

L'articolo 2 è approvato con le seguenti modifiche:

alla lettera *e*), dopo le parole « attività turistica », sono aggiunte, su proposta dei relatori Di Giannantonio e Mattarelli, le parole « compresi gli impianti sportivi e ricreativi ».

La lettera *f*), su proposta dei relatori e del deputato Pagliarani, è sostituita dalla seguente: « Aziende della ristorazione ubicate in località di interesse turistico; altri pubblici esercizi ubicati nelle stesse località e costituenti coefficiente di attrazione della clientela estera o nazionale; nonché agenzie di viaggio e turismo; opere di segnaletica turistica e di uffici di informazioni e di assistenza turistica istituiti ad iniziativa degli enti pubblici nazionali e periferici del turismo ».

L'articolo 3 è approvato con le seguenti modifiche:

al secondo periodo della lettera *a*), sono soppresse su proposta dei relatori le parole « già adibito o »;

il secondo periodo della lettera *d*), su proposta dei relatori e del deputato Pagliarani, è sostituito dal seguente: « Lo stesso contributo può essere concesso per le opere concernenti le attrezzature di cui alla lettera *a*) del precedente articolo 2, qualora siano ubicate nei territori indicati nell'ultimo comma del presente articolo ed inoltre per le opere

di cui alla lettera *b*) del precedente articolo 2 e per le aziende della ristorazione ovunque ubicate »;

alla seconda riga dell'ultimo comma è soppressa, su proposta dei relatori, la lettera *b*) ».

Alla tredicesima riga dell'ultimo comma le parole « alla lettera *d*) » sono sostituite, su proposta dei relatori e del deputato Pagliarani, dalle parole « alle lettere *b*) e *d*) ».

L'articolo 4 è approvato senza modificazioni.

L'articolo 5 è approvato con la modifica del secondo comma nel seguente nuovo testo proposto dai relatori: « Il contributo è dovuto per tutto il periodo dell'ammortamento stabilito nel contratto originario del mutuo. Nel caso di restituzione anticipata totale o parziale del mutuo, il contributo continuerà ad essere corrisposto, per tutta la residua durata del mutuo prevista dal contratto originario, direttamente ai soggetti pubblici o privati che avevano stipulato il contratto di mutuo ».

All'articolo 6 è approvato un emendamento al secondo comma proposto dai deputati Pagliarani e Gagliardi, inteso a sostituire le lettere « *e c*) », con le parole « *c*), *d*) e *f*) limitatamente ai pubblici esercizi ».

La Commissione si pronuncia quindi in linea di massima favorevole ad un emendamento aggiuntivo proposto dai relatori e ad altro di identico contenuto proposto dal deputato Pagliarani, riservandosi di votarlo dopo acquisito il parere della Commissione bilancio.

Senza modificazioni sono approvati gli articoli 7, 8, 9, 10.

All'articolo 11 sono approvati senza modificazioni i primi quattro commi.

Il deputato Dietl illustra quindi un suo emendamento sostitutivo del quinto comma per quanto concerne l'applicazione della legge nelle regioni a statuto speciale. Sull'argomento si apre un'ampia discussione alla quale partecipano il deputato Bonea, favorevole all'emendamento, il relatore Di Giannantonio contrario all'emendamento stesso, il Presidente Sullo contrario all'emendamento Dietl ma favorevole ad un emendamento che stabilisca che i contributi sono assegnati « d'intesa » con la Regione.

Intervengono inoltre i deputati Cattaneo Petrini e Pagliarani che si dichiara d'accordo con la proposta del Presidente. Infine il ministro Corona dopo aver affermato che la nuova legge non incide né intende ledere le competenze proprie delle Regioni a statuto spe-

ciale, si dichiara favorevole alla proposta del Presidente Sullo. Respinto l'emendamento del deputato Dietl, il quale per altro si dichiara subordinatamente favorevole alla nuova proposta, la Commissione approva il quinto comma in una nuova formulazione che recepisce la proposta del presidente Sullo.

Approvato infine l'ultimo comma, la Commissione approva, parzialmente, un emendamento aggiuntivo del deputato Pagliarani con il quale si stabilisce che la Commissione dura in carica due anni.

È infine approvato il complesso dell'articolo.

Senza modificazioni sono approvati gli articoli 12, 13, 14 e 15.

L'articolo 16 è approvato con una modifica relativa al primo comma (soppressione della lettera « b »), e una al terzo comma (aggiunta della lettera « b »), proposte dai relatori e dal deputato Pagliarani.

L'articolo 17 è approvato in un nuovo testo proposto dai relatori, che recepisce il parere espresso dalla Commissione finanze e tesoro.

L'articolo 18 è approvato senza modificazioni.

L'articolo 19 è approvato con un comma aggiuntivo proposto dai relatori e dal deputato Pagliarani relativo all'utilizzo negli esercizi successivi delle somme non utilizzate in un esercizio.

Senza modificazioni sono approvati gli articoli 20, 21 e 22.

La votazione dell'articolo 6 con l'emendamento aggiuntivo e la votazione a scrutinio segreto dell'intero disegno di legge sono rinviata alla seduta di mercoledì 21 febbraio 1968.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,40.

FINANZE E TESORO (VI)

IN SEDE LEGISLATIVA.

GIOVEDÌ 15 FEBBRAIO 1968, ORE 9,45. — *Presidenza del Presidente* VICENTINI. — Intervengono i Sottosegretari di Stato per le finanze, Gioia; per il tesoro, Agrimi e per l'interno, Amadei.

DISEGNO DI LEGGE:

« Disposizioni in materia di imposte comunali di consumo, di credito ai comuni ed alle province, nonché disposizioni varie in materia di finanza locale » (4361-bis).

La Commissione, proseguendo l'esame degli articoli, accantona gli emendamenti in articoli aggiuntivi 19-bis, 19-ter, 19-quater e 19-quinquies.

Per l'articolo 20 (che consta di 10 sub articoli) la discussione si sviluppa sui tassi di interesse. Dopo interventi dei deputati Matarrese e Raffaelli il Sottosegretario di Stato per il tesoro Agrimi si dichiara contrario alla fissazione quantitativa dei tassi e dichiara di nutrire perplessità e riserve sull'allineamento ai tassi praticati dalla Cassa depositi e prestiti.

La Commissione respinge quindi all'articolo 1, sub 20, il seguente emendamento di cui è primo firmatario il deputato Raffaelli:

« All'articolo 1 della parte II del libro II del testo unico approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453 aggiungere:

Il saggio d'interesse da applicare alle operazioni di mutuo di cui al presente articolo non può essere superiore a quello vigente per le operazioni di mutuo della Cassa depositi e prestiti ed è calcolato sull'importo effettivamente erogato agli enti mutuatari.

L'eventuale onere farà carico agli utili netti realizzati dalla Cassa ».

Il preambolo e l'articolo 1, sub-20, sono quindi approvati nel seguente testo:

ART. 20.

« La parte seconda del libro II del testo unico approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, è sostituita come segue:

DELLA SEZIONE AUTONOMA DI CREDITO COMUNALE E PROVINCIALE

TITOLO I. — ISTITUZIONE, CONCESSIONE DI PRESTITI ED EMISSIONI DI CARTELLE

Articolo 1. — La Sezione autonoma di credito comunale e provinciale istituita con gestione propria presso la Cassa depositi e prestiti con legge 24 aprile 1898, n. 132, è autorizzata a fare prestiti mediante emissione di cartelle a comuni e province per:

a) la copertura dei disavanzi economici dei bilanci di previsione debitamente autorizzati;

b) il riscatto dei prestiti contratti con altri istituti, quando l'operazione sia prevista in un piano di risanamento economico-finanziario dell'ente.

L'importo dell'autorizzazione della competente autorità tutoria per i mutui da contrarre

ai sensi del comma precedente, si intende riferito al netto ricavo dell'operazione.

La rappresentanza legale e la responsabilità di gestione della Sezione autonoma di credito spettano al Direttore generale della Cassa depositi e prestiti ».

Parimenti approvato risulta l'articolo 2, sub-20, che recita:

« *Articolo 2.* - La facoltà di emissione delle cartelle di cui all'articolo precedente è data e regolata mediante decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti competente ai sensi dell'articolo 5 successivo.

Il decreto, registrato alla Corte dei conti e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*, stabilisce le norme dell'emissione anche a modificazione, ove occorra, di quelle previste dal regolamento approvato col decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1151 ».

All'articolo 3, sub 20, risulta respinto l'emendamento suggerito dalla V Commissione e fatto proprio dal deputato Raffaelli e che recita:

« *Sub-articolo 3, lettera c): aggiungere le parole:* in misura non superiore al 5 per cento »

e l'articolo medesimo risulta approvato nel seguente testo:

Articolo 3. - La Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad aprire alla Sezione autonoma di credito comunale e provinciale un credito in conto corrente.

La Sezione autonoma di credito comunale e provinciale potrà operare versamenti su questo conto corrente fino a renderlo attivo a proprio favore.

Con decreto del Ministro del tesoro su deliberazione del Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti sono stabiliti per detto conto corrente:

a) i limiti di somma entro i quali deve essere contenuto il credito e il debito di ciascuno dei due correntisti;

b) il saggio d'interesse a favore della Cassa depositi e prestiti;

c) il saggio d'interesse a favore della Sezione autonoma di credito comunale e provinciale in misura pari a quella determinata a favore della Cassa depositi e prestiti.

Il detto decreto è registrato alla Corte dei conti ».

Gli articoli 4, 5 e 6, sempre sub articolo 20, sono approvati nel seguente testo:

« *Articolo 4.* - L'utile netto derivante dalle operazioni della Sezione di credito comunale e provinciale, è per intero devoluto alla formazione del fondo di riserva.

I capitali compresi nel detto fondo di riserva sono impiegati in rendite iscritte a debito dello Stato, in buoni del tesoro ed anche in qualsiasi specie di titoli emessi o garantiti dallo Stato, in cartelle di credito fondiario o di credito agrario, in obbligazioni di enti al cui capitale la Cassa depositi e prestiti partecipa per legge ».

« *Articolo 5.* - Il Consiglio d'amministrazione della Cassa depositi e prestiti e la Commissione parlamentare di vigilanza esercitano le loro funzioni anche per la Sezione autonoma di credito comunale e provinciale ».

TITOLO II. - DISPOSIZIONI RIGUARDANTI I PRESTITI CON EMISSIONE DI CARTELLE.

« *Articolo 6.* - Ai prestiti della Sezione autonoma di credito comunale e provinciale si applicano tutte le norme in vigore per quelli della Cassa depositi e prestiti contemplate da leggi generali o speciali.

Sulle delegazioni rilasciate per l'ammortamento e sui prestiti stessi - e non solo sulle cartelle emesse, ma anche sul denaro corrispondente per la somministrazione - non sono ammessi sequestri, opposizioni od altro impedimento qualsiasi.

Le annualità, calcolate ad interesse uguale a quello delle cartelle da emettersi, sono aumentate, a titolo di compenso delle spese di amministrazione, di una aliquota per ogni cento lire di capitale che rimane a mutuo, determinata con il decreto del Ministro del tesoro di cui al precedente articolo 2 ».

Per l'articolo 7, sub articolo 20, il sottosegretario di Stato per il tesoro Agrimi propone il ritorno all'originario testo del Governo e si apre una discussione concernente il problema da un lato dei ricavi netti dei mutui e dall'altro degli oneri da scarti cartelle. Dopo interventi dei deputati Vespignani, del Relatore Vizzini, del Sottosegretario agli interni Amadei, dei deputati Azzaro e Botta, dei Sottosegretari al tesoro, Agrimi e alle finanze Gioia, la Commissione accantona il predetto articolo 7, sub articolo 20, ed i relativi emendamenti.

Gli articoli 8, 9 e 10 sub articolo 20, sono approvati nel seguente testo:

« *Articolo 8.* - Alle cartelle della Sezione di credito comunale e provinciale ed alle loro cedole sono applicabili tutte le disposizioni vigenti per i titoli del debito pubblico dello Stato comprese quelle relative alle esenzioni fiscali, meno l'accettazione in pagamento delle imposte dirette.

Per quanto possa occorrere si applicano alle emissioni della sezione predetta le esenzioni ed agevolazioni di cui all'articolo 8 della legge 19 dicembre 1952, n. 2356.

Sono stabilite nel regolamento le disposizioni per la loro emissione, l'impiego nel pagamento dei mutui, la circolazione, il tramutamento, il sorteggio, il rimborso e l'annullamento e per il versamento di esse in rimborso anticipato dei mutui, nonché le operazioni che potranno farsi sulle cartelle, tanto al portatore quanto nominative, e le norme per eseguirle. È fatto salvo quanto di diverso può essere in materia disposto nel decreto del Ministro del tesoro di cui all'articolo precedente.

La Cassa depositi e prestiti, gli istituti previdenziali e assicurativi, compresi quelli amministrati dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro, la Banca d'Italia, le aziende di credito e le istituzioni pubbliche di beneficenza sono autorizzati a far uso delle cartelle per tutte le operazioni, impieghi ed investimenti per i quali hanno facoltà di valersi dei titoli di Stato o garantiti dallo Stato.

Possono anche valersene gli istituti di assicurazione per l'adempimento delle disposizioni di cui agli articoli 30, 40 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 ».

« *Articolo 9.* - In attesa dell'allestimento delle cartelle, la Sezione autonoma di credito comunale e provinciale può in loro sostituzione rilasciare agli acquirenti dichiarazioni provvisorie corrispondenti alle somme complessive degli acquisti fatti.

A queste dichiarazioni sono applicabili tutti i privilegi e le garanzie delle cartelle stesse ».

« *Articolo 10.* - La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a trasferire d'ufficio alla Sezione autonoma di credito comunale e provinciale, in base a criteri stabiliti dal Consiglio di amministrazione, mutui già concessi ai sensi della legge 6 agosto 1966, n. 637 ».

Sempre *sub-articolo 20*, il Sottosegretario per il tesoro Agrimi propone il seguente articolo aggiuntivo:

10-bis.

« L'ammontare degli utili della Sezione Autonoma di credito a breve termine attribuito ai sensi del successivo articolo 21 *sub-articolo 9*, alla Sezione autonoma di Credito comunale e provinciale è annualmente devoluto agli Enti mutuatari di quest'ultima Sezione, in proporzione all'importo dei prestiti ottenuti nell'anno ».

Dopo interventi del deputato Azzaro, che considera l'articolo un beneficio solo per i grossi comuni, dei deputati Vespignani e Vizini, che suggeriscono l'utilizzo dei fondi a parziale copertura dello scarto cartelle, la Commissione delibera di accantonare l'emendamento sopra riferito.

La Commissione accantona quindi l'articolo 20 nel suo complesso, e passa ad esaminare l'articolo 21 che consta di 9 *sub-articoli*.

Il preambolo e l'articolo 1, *sub 21*, sono approvati nel seguente testo:

« Al libro II del testo unico approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, è aggiunta una parte terza così costituita:

DELLA DIREZIONE AUTONOMA DI CREDITO A BREVE TERMINE

« *Articolo 1.* - È istituita presso la Cassa depositi e prestiti, con gestione propria e bilancio separato, la « Sezione autonoma per il credito a breve termine ».

Il Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e la Commissione parlamentare di vigilanza esercitano le loro funzioni anche per la Sezione autonoma per il credito a breve termine.

La rappresentanza legale e la responsabilità di gestione della Sezione autonoma predetta, spettano al Direttore generale della Cassa depositi e prestiti.

Per quanto non espressamente previsto nella presente legge, alla Sezione autonoma per il credito a breve termine si estendono, in quanto applicabili, le norme di cui al testo unico 2 gennaio 1913, n. 453 e successive modificazioni ».

Sull'articolo 2, e sui relativi emendamenti Raffaelli, concernenti il tasso d'interesse della sezione a breve intervengono il Sottosegretario di Stato per il tesoro Agrimi, (che pro-

spetta il ritorno al testo originario del Governo) ed i deputati Borsari e Raffaelli.

Il Sottosegretario di Stato per le finanze, Gioia, suggerisce quindi la seguente modifica al primo comma del precitato articolo 2.

« La Sezione autonoma per il credito a breve termine è autorizzata a concedere, al saggio di interesse non superiore a quello vigente per le operazioni di mutuo della Cassa depositi e prestiti, anticipazioni ai comuni ed alle province sui mutui da assumere a copertura dei disavanzi economici dei bilanci di previsione, nelle more dell'autorizzazione dei mutui stessi ».

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro Agrimi propone di accantonare l'articolo 2 e gli emendamenti preannunciati.

L'articolo 2 *sub* 21, ed i relativi emendamenti sono quindi accantonati.

La Commissione approva quindi, sempre *sub* articolo 21, gli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8 nel seguente testo:

« *Articolo 3.* - Scaduto il termine dell'anticipazione, ove il comune o la provincia non abbiano curato gli adempimenti per la concessione del mutuo a copertura del *deficit* di bilancio, la Cassa depositi e prestiti o la Sezione autonoma di credito comunale e provinciale rimborsa alla Sezione autonoma di credito a breve termine l'ammontare dell'anticipazione stessa con i relativi accessori, previa trasformazione di ufficio, del corrispondente importo in mutuo al saggio vigente per la concessione dei prestiti al momento della operazione.

Il mutuo in contanti o in cartelle, aumentato degli interessi fino al 31 dicembre, della tassa concessione governativa di domanda e di ogni altro onere accessorio, è posto in ammortamento a decorrere dall'anno successivo ed è assistito dalla garanzia dello Stato, la quale cesserà, in tutto o in parte, con la costituzione delle garanzie di legge da parte dell'Ente mutuatario ».

« *Articolo 4.* - Sulle somme dovute alla Sezione autonoma per il credito a breve termine e su quelle dovute ai comuni e alle province, ai sensi degli articoli precedenti, non sono ammessi sequestri, opposizioni od altro impedimenti qualsiasi ».

« *Articolo 5.* - Nei limiti e alle condizioni stabilite come al precedente articolo 2, le anticipazioni sono concesse con determinazione del Direttore generale della Cassa depositi e prestiti, che può disporre anche la contemporanea erogazione.

I provvedimenti, così adottati, sono comunicati al Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti, alla sua prima successiva utile adunanza.

La richiesta di anticipazione è fatta dal rappresentante del comune o della provincia ed è trasmessa alla Cassa depositi e prestiti, per il tramite dell'autorità tutoria competente, corredata dalla deliberazione di cui all'articolo seguente ».

« *Articolo 6.* - Il Consiglio comunale o provinciale delibera l'anticipazione da richiedere senza l'osservanza degli articoli 190 e 259 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, e norme corrispondenti degli ordinamenti degli enti locali nelle Regioni a statuto speciale.

Il Consiglio comunale o provinciale può deliberare l'anticipazione da richiedere con lo stesso atto deliberativo del bilancio o con atto successivo; i fondi provenienti da dette anticipazioni debbono essere utilizzati dall'Ente esclusivamente per il pagamento di spese, agli aventi diritto o ai loro aventi causa, iscritte nel bilancio di previsione cui si riferisce l'anticipazione.

I mandati di somministrazione delle anticipazioni sono pagabili senza il concorso dell'autorità tutoria di cui all'articolo 169 del Regolamento approvato con decreto luogotenenziale 23 marzo 1919, n. 1058.

Il Tesoriere dell'Ente richiedente è direttamente e personalmente responsabile che l'erogazione della somma ricavata dall'anticipazione sia fatta secondo legge per lo scopo per il quale l'anticipazione è stata concessa.

È fatto salvo il recupero in ogni caso sull'ammontare dell'anticipazione dei debiti per rate di ammortamento di mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti e relativi accessori, lasciati insoluti dal Comune o dalla Provincia beneficiari ».

« *Articolo 7.* - Le operazioni di credito della Sezione autonoma per il credito a breve termine non sono soggette alla tassa di cui ai numeri d'ordine 198 e 199 della tabella A annessa al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121.

Agli atti necessari per porre in essere le operazioni di anticipazione, si applicano le esenzioni ed i privilegi vigenti in materia di mutui a copertura dei disavanzi economici dei bilanci comunali e provinciali ».

« *Articolo 8.* - La Sezione autonoma per il credito a breve termine si avvale dei fondi

messi a sua disposizione dalla Cassa depositi e prestiti che allo scopo può utilizzare anche le giacenze relative alle somme da somministrare sui mutui concessi.

Le somme, destinate alla Sezione autonoma di credito a breve termine sono dalla Cassa depositi e prestiti accreditate nel conto corrente da istituire per il regolamento dei rapporti tra le due gestioni.

Il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio di amministrazione, con decreto registrato alla Corte dei conti, determina i limiti, le modalità, le condizioni delle operazioni di provvista, nonché i saggi attivi e passivi del conto corrente di cui al precedente comma.

All'articolo 9, sub articolo 21 il Sottosegretario di Stato per il tesoro propone un emendamento sostitutivo che è approvato dalla Commissione talché l'articolo 9 risulta approvato nel seguente testo:

« *Articolo 9.* - L'utile netto derivante dalle operazioni della sezione è destinato per quattro quinti a favore della Sezione autonoma per il credito comunale e provinciale e per un quinto alla formazione del fondo di riserva ».

La Commissione accantona quindi l'articolo 21 nel suo complesso.

Il deputato Vespignani illustra quindi il seguente emendamento aggiuntivo in articolo 21-bis.

ART. 21-bis.

Per provvedere al finanziamento delle opere pubbliche inerenti ai loro fini istituzionali, le province e i comuni sono autorizzati, anche in deroga alle limitazioni di cui agli articoli 300 e 333 del Testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1964, n. 383, a contrarre mutui con gli istituti e sezioni autorizzati ad esercitare il credito a medio e a lungo termine e con gli enti ed istituti di diritto pubblico, finanziari e assicurativi statali e parastatali.

A garanzia dell'ammortamento dei suddetti mutui i comuni e le province sono autorizzati a rilasciare a favore dell'istituto mutuante delegazioni sulla sovrimposta fondiaria, sulle compartecipazioni a tributi erariali, sull'addizionale all'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni (ICAP).

Gli enti e gli istituti finanziari suddetti sono autorizzati a concedere i mutui di cui trattasi e ad accettare in garanzia le delegazioni di pagamento sulla sovrimposta fondiaria, sulle compartecipazioni a tributi erariali,

sull'addizionale all'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni (ICAP).

Tutte le suddette delegazioni sono da considerarsi equiparate, agli effetti della garanzia, alle delegazioni di pagamento contemplate dalle disposizioni statutarie dei suddetti enti ed istituti finanziari ».

Dopo interventi del deputato Matarrese, che prospetta il problema degli Enti comunali gestori di acquedotti, del deputato Azzaro che sottolinea il pericolo di incentivi all'indebitamento, del deputato Botta, che suggerisce la delegabilità per tutte le imposte iscritte a ruolo, il Sottosegretario di Stato per le finanze Gioia dichiara di ritenere eccessiva la deroga evidenziata nel primo comma dell'emendamento Vespignani, si dichiara favorevole all'emendamento nel suo complesso e propone la seguente nuova formulazione dell'emendamento stesso:

« A garanzia dell'ammortamento dei mutui da contrarre per il finanziamento delle opere pubbliche di loro competenza i comuni e le province sono autorizzati a rilasciare a favore dell'istituto mutuante delegazioni sulla sovrimposta fondiaria, sulle compartecipazioni a tributi erariali, sull'addizionale alla imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni (ICAP).

Gli istituti e sezioni autorizzati ad esercitare il credito a medio e lungo termine e gli enti ed istituti di diritto pubblico, finanziari e assicurativi, statali e parastatali sono autorizzati a concedere i mutui di cui trattasi e ad accettare in garanzia le delegazioni di pagamento sugli anzidetti cespiti tributari.

Tutte le suddette delegazioni sono da considerarsi equiparate, agli effetti della garanzia, alle delegazioni di pagamento contemplate dalle disposizioni statutarie dei suddetti enti ed istituti ».

L'articolo aggiuntivo 21-bis è quindi approvato nel testo suggerito dal Sottosegretario alle finanze, Gioia.

Il Presidente Vicentini rinvia quindi il seguito dell'esame degli articoli ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,15.

DIFESA (VII)

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 15 FEBBRAIO 1968, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente CAIATI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa, Guadalupi.

PROPOSTA DI LEGGE:

Senatori CRISCUOLI ed altri: « Residenza del personale dell'Aeronautica militare e dell'Esercito addetto a basi missilistiche in relazione all'edilizia popolare » (*Approvata dalla IV Commissione permanente del Senato*) (*Parere alla IX Commissione*) (4799).

Il Relatore Fornale riferisce sulla proposta di legge e propone di esprimere parere favorevole. Intervengono nella discussione: il deputato De Stasio, il quale dichiara di condividere i concetti ispiratori del provvedimento, ma chiede che nel parere venga segnalata alla IV Commissione la situazione di un certo numero di sottufficiali dell'Esercito e della Aeronautica che stanno per essere dichiarati decaduti dall'assegnazione di alloggio di cooperative costituite in base alla legge che disciplina le costruzioni di alloggi economici e popolari, per difetto del requisito della residenza; il deputato De Meo, il quale suggerisce di sottolineare nel parere che la Marina ha già previsto il beneficio del mantenimento dell'alloggio; il Sottosegretario di Stato per la difesa Guadalupi, il quale dichiara che il Governo è favorevole al provvedimento e, per quanto riguarda i rilievi esposti dal deputato De Stasio, si riserva di far compiere dagli uffici opportune indagini.

Successivamente la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

PROPOSTA DI LEGGE:

BUFFONE: « Modifica dell'articolo 39 della legge sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, nonché alle norme sull'avanzamento dei tenenti colonnelli di fanteria, cavalleria ed artiglieria, dei capitani di fregata del ruolo normale e dei tenenti colonnelli del ruolo naviganti normale dell'aeronautica » (4750).

Il deputato Fasoli dichiara di non essere favorevole alla proposta di legge, la quale, sebbene con intendimenti positivi, andrebbe ad intaccare, settorialmente, il meccanismo della legge di avanzamento.

Il deputato D'Ippolito dichiara che la posizione del gruppo comunista rimane contraria ad iniziative parziali, come più volte è stato chiarito in Commissione ed in Assemblea.

Il deputato Buffone si dichiara stupito per la posizione assunta dal gruppo comunista, che giudica di estrema gravità, perché in tal modo, in attesa di un riesame generale della legge che potrà essere effettuato soltanto nella quinta legislatura, si denega giustizia e si

rifiuta financo di esaminare un problema che obiettivamente è serio e complesso.

Il deputato D'Ippolito respinge i rilievi mossi dal deputato Buffone osservando che il gruppo comunista ha più volte preannunciato alla maggioranza che avrebbe assunto sulla legge di avanzamento un atteggiamento rigido e conseguente.

Il deputato Abate, mentre conferma la sua volontà di studiare ampiamente tutto il problema nell'ambito di un Comitato ristretto, ricorda che l'atteggiamento del gruppo socialista è stato sempre contrario ad iniziative settoriali.

Il Sottosegretario di Stato per la difesa, Guadalupi, espone le ragioni per le quali il Ministero della difesa ha aderito alla lodevole iniziativa del Presidente per un esame da parte dei rappresentanti dei gruppi parlamentari della proposta di legge. Ricorda che la Commissione Beolchini ha potuto completare i lavori di esame del funzionamento della legge di avanzamento soltanto in parte, giungendo, tuttavia, ad alcune conclusioni che hanno trovato unanimi le tre Forze armate per alcuni profili considerati di assoluta priorità. Tra questi è appunto la materia toccata dalla proposta di legge d'iniziativa del deputato Buffone. L'oratore dichiara che il Governo è disposto a fornire alla Commissione difesa il massimo contributo per pervenire ad una soluzione positiva e ringrazia il Presidente Caiati per la sensibilità dimostrata, anche in questa occasione, delle effettive esigenze delle Forze armate.

Il Presidente, pur prendendo atto, con rammarico, della posizione del gruppo comunista, dichiara di ritenere opportuno che si proceda nel lavoro di approfondimento del provvedimento, senza ulteriori indugi e preannuncia la riunione del Comitato ristretto per le ore 18 della giornata odierna. Il deputato D'Ippolito dichiara che il gruppo comunista non parteciperà al Comitato ristretto, ma spiega che questa posizione non vuol costituire mancanza di apprezzamento per lo sforzo che il Presidente sta compiendo per la risoluzione del problema, e fa riserva di precisare l'atteggiamento del gruppo stesso sul merito del provvedimento, non appena il Comitato ristretto avrà concluso i suoi lavori su un testo che verrà portato all'esame della Commissione.

La Commissione delibera di rinviare il seguito dell'esame della proposta di legge ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11.

IN SEDE LEGISLATIVA.

GIOVEDÌ 15 FEBBRAIO 1968, ORE 11. — *Presidenza del Presidente CAIATI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa, Guadalupi.

PROPOSTA DI LEGGE:

Senatori RESTAGNO ed altri: « Modificazioni e integrazioni alla legge 14 marzo 1957, n. 108, concernente il pagamento delle pensioni e degli altri trattamenti di quiescenza al personale coloniale militare trasferitosi in Italia in seguito agli eventi bellici ed impiegato in servizio nelle Amministrazioni dello Stato » (*Approvata dal Senato*) (2564).

Il Sottosegretario di Stato per la difesa Guadalupi assicura la Commissione che il Ministero della difesa è nuovamente intervenuto per ottenere il consenso del Ministero del tesoro sul provvedimento e chiede un breve rinvio prima di sciogliere la riserva.

La Commissione delibera in conseguenza.

PROPOSTA DI LEGGE:

DE MEO ed altri: « Termine per la presentazione delle domande di rinvio del servizio militare per motivi di studio » (4418).

Il Relatore Corona Giacomo propone di aggiungere un secondo comma all'articolo 1, in base al quale i giovani che acquisiscono titolo di studio idoneo per ottenere l'ammissione al ritardo del servizio militare di leva dopo il termine del 31 dicembre e prima della chiamata alle armi alla quale sono interessati, possono presentare le istanze documentate di ritardo del servizio di leva non oltre il decimo giorno successivo a quello di inizio delle operazioni di chiamata.

Dopo brevi interventi per richiesta di chiarimenti dei deputati de Stasio e De Meo, il Sottosegretario di Stato per la difesa, Guadalupi dichiara di accogliere l'emendamento presentato dal deputato Corona Giacomo ed assicura la Commissione che esso risponde a tutte le esigenze rappresentate nella discussione in Commissione.

Successivamente la Commissione approva la proposta di legge con l'emendamento proposto dal Relatore.

La proposta di legge n. 4418 è, quindi, votata a scrutinio segreto ed approvata.

PROPOSTA DI LEGGE:

DE MEO: « Determinazione della nuova misura del contributo ordinario annuo a favore della Lega navale italiana » (4265).

La proposta di legge viene iscritta all'ordine del giorno con deliberazione unanime della Commissione.

In assenza del Relatore, riferisce il Presidente Caiati, che illustra il vasto programma della Lega navale italiana ed il parere della V Commissione bilancio, che è favorevole, a condizione che la misura del contributo ordinario annuo in favore della Lega stessa risulti contenuto entro il limite di 60 milioni anziché 80 e si provveda all'onere di lire 30 milioni, derivante dall'attuazione del provvedimento per l'anno finanziario 1968, con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui alla legge 14 novembre 1967, n. 1147.

Il Sottosegretario di Stato per la difesa, Guadalupi, dichiara che il Governo concorda con gli emendamenti proposti dalla Commissione bilancio, e la Commissione approva gli articoli della proposta di legge con le modificazioni suggerite dal parere.

Successivamente la proposta di legge n. 4265 è votata a scrutinio segreto ed approvata.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,30.

ISTRUZIONE (VIII)

IN SEDE LEGISLATIVA.

GIOVEDÌ 15 FEBBRAIO 1968, ORE 9,45. — *Presidenza del Presidente ERMINI, indi del Vicepresidente, FINOCCHIARO.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Romita.

DISEGNO E PROPOSTE DI LEGGE:

« Istituzione di una Università statale in Calabria » (*Parere della I, V e IX Commissione*) (4778);

ROSSANDA BANFI ROSSANA ed altri: « Istituzione della Università di Stato della Calabria e dell'Abruzzo » (*Parere della I e V Commissione*) (1574);

FODERARO ed altri: « Istituzione della Università degli studi in Calabria » (*Parere della V Commissione*) (2435);

PUCCI ERNESTO ed altri: « Istituzione di una Università statale in Calabria » (*Parere della V Commissione*) (3949);

CODIGNOLA ed altri: « Istituzione della Università per la Calabria » (*Parere della I, V e IX Commissione*) (4546).

La Commissione prosegue l'esame degli articoli del disegno di legge n. 4778, assunto come testo base, dopo aver approvato nella

seduta precedente i primi due articoli del provvedimento.

Approvato senza modificazioni l'articolo 3, dopo interventi dei deputati: Codignola, Badini Confalonieri, Rosati, del relatore Reale Giuseppe, nonché del Sottosegretario Romita, risulta approvato un articolo 3-bis proposto dal deputato Codignola, inteso a prevedere che l'Università della Calabria si organizza in Facoltà e in Istituti policattedre.

Si esamina, quindi, l'articolo 4. Dopo interventi dei deputati: Picciotto, Codignola, Rosati, del relatore Reale Giuseppe e del Sottosegretario Romita, non risultano accolti: un emendamento Picciotto, Seroni, Rossanda Banfi, Berlinguer Luigi, Bronzuto, Tedeschi, Illuminati, Scionti, Loperfido, Levi Arian, De Lorenzo, Poerio, Fiumanò, Miceli, Messinetti e Gullo, inteso a stabilire che il Comitato tecnico-amministrativo stabilisce entro 60 giorni dalla data di insediamento la sede dell'università calabra, e un emendamento Codignola, inteso a prevedere il concerto del Ministro della pubblica istruzione con il Ministro dei lavori pubblici per la proposta della sede dell'ateneo da formulare al Presidente della Repubblica.

L'articolo in esame, risulta, quindi, approvato in accoglimento di due emendamenti Codignola, uno di carattere prettamente formale e l'altro, inteso a prevedere, sempre in ordine alla fissazione della sede dell'università calabra, anche il parere del CIPE.

Un'ampia discussione ha, quindi, luogo in ordine all'articolo 5, concernente la costituzione del Comitato tecnico-amministrativo ed i compiti dello stesso. Dopo interventi dei deputati: Giugni Lattari Jole, Codignola, Rosati, del relatore Reale Giuseppe, nonché del Sottosegretario Romita, non risulta accolto un emendamento Picciotto, Scionti, Rossanda Banfi, Berlinguer Luigi, Bronzuto, Illuminati, Tedeschi, Levi Arian, Scionti, De Lorenzo, Loperfido, Poerio, Messinetti, Gullo, Miceli e Fiumanò, inteso a ridurre da 90 a 30 giorni il limite di tempo previsto perché il Ministro della pubblica istruzione provveda alla costituzione del Comitato tecnico-amministrativo.

Poiché il deputato Codignola non insiste su alcuni emendamenti (intesi a demandare al Consiglio dei Ministri il compito di nominare il Comitato tecnico-amministrativo, con i poteri del Consiglio di amministrazione, universitario; nonché a prevedere che il predetto Comitato oltre a non poter esercitare tutte le attribuzioni affidate dalle vigenti norme ai Consigli di amministrazione delle università, deve effettuare al massimo entro il

termine di due anni le proprie consegne al Consiglio di amministrazione della nuova università), risulta approvato l'articolo 5 con il parziale accoglimento di un emendamento Codignola, al secondo comma, inteso a non far riferimento al disposto che il Comitato in esame è presieduto dal rettore, con il parziale accoglimento di un emendamento Giugni Lattari Jole, inteso a ridurre da 90 a 60 giorni il termine fissato al Comitato tecnico-amministrativo per formulare il piano di attuazione dell'università (dalla data di approvazione dello Statuto), nonché a formulare entro i successivi 30 giorni, le proposte per l'affidamento degli incarichi di progettazione per il complesso mediante pubblico concorso; con il parziale accoglimento altresì di un emendamento Codignola, inteso a prevedere, sempre al secondo comma, che saranno tenute presenti le esigenze di funzionamento di istituti scientifici policattedre, anche comuni a più Facoltà, e coordinati in dipartimenti e dei laboratori di ricerca e di specializzazione scientifica e tecnologica; nonché, infine in accoglimento di un emendamento formale proposto dal Sottosegretario Romita, al terzo comma, e con il parziale accoglimento di un emendamento Codignola, inteso a prevedere indennità speciali per i componenti il Comitato tecnico-amministrativo, che, in numero non superiore a tre, fossero collocati fuori ruolo.

In ordine all'articolo 6, relativo alle attribuzioni e alla composizione dei Comitati ordinatori, poiché il deputato Codignola non insiste su alcuni emendamenti, intesi a prevedere che entro 120 giorni dovranno essere approvati oltre che tutti i piani di studio e adottate tutte le deliberazioni necessarie per l'ordinamento delle Facoltà, che dovranno essere approvati anche gli statuti, nonché a stabilire che, qualora i Comitati ordinatori non abbiano provveduto a ricoprire tre posti di professori di ruolo, il Ministro della pubblica istruzione vi procederà su parere conforme della I Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, anziché sentito il parere della stessa, l'articolo citato risulta approvato, in accoglimento di un emendamento Codignola, inteso ad aggiungere, al terzo comma, che due dei tre membri di ogni Comitato saranno designati dalla I Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Successivamente risulta approvato, senza modificazioni, l'articolo 7 (in ordine allo stesso il deputato Codignola non insiste su di un emendamento aggiuntivo, inteso a prevedere che l'elezione definitiva del Rettore sarà

di competenza del Corpo accademico non appena entreranno in funzione due Facoltà, nonché che il Rettore e i Presidenti dei Comitati ordinatori avranno i poteri del Senato accademico dell'Università).

Del pari senza modificazioni risulta approvato l'articolo 8, concernente la costituzione e la composizione del Consiglio di amministrazione dell'istituenda Università. Dopo interventi dei deputati: Scionti, Codignola, Rosati, Caiazza, Picciotto, del relatore Reale Giuseppe, nonché del Sottosegretario Romita, non risultano accolti: un emendamento Picciotto, Berlinguer Luigi, Seroni, Rossanda Banfi Rossana, Bronzuto, Tedeschi, Scionti, Loperfido, Illuminati, De Lorenzo, Levi Arian Giorgina, Fiumanò, Poerio, Gullo, Messinetti, Miceli, inteso a sostituire l'articolo con l'articolo 9 della proposta di legge n. 1574, nonché un emendamento Codignola, inteso a sostituire il secondo comma al fine di prevedere che i Consigli provinciali di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria eleggano un proprio unico rappresentante unitamente a quello dei tre capoluoghi di provincia e a quelli delle tre Camere di commercio, industria e agricoltura.

Risulta, invece, accolto un articolo 8-bis, proposto dal deputato Codignola, inteso a prevedere che il Rettore della Università calabra sarà esonerato dall'insegnamento per i primi otto anni di funzionamento dell'Università e che egli potrà farsi coadiuvare da un professore di ruolo o fuori ruolo, con qualifica di pro-rettore.

Approvato senza modificazioni risulta, quindi, l'articolo 9, concernente i limiti di tempo entro i quali sarà emanato lo Statuto dell'Università.

Successivamente si passa all'esame dell'articolo 10. Dopo interventi dei deputati: Giugni Lattari Jole, Codignola, Picciotto, Caiazza, Rosati, Valitutti, Miceli, del relatore Reale Giuseppe, nonché del Sottosegretario Romita, non risulta accolto un emendamento soppressivo dell'articolo in esame presentato dal deputato Giugni Lattari Jole. La Commissione, quindi, accantonando temporaneamente l'articolo 10, delibera di sospendere la seduta per consentire la possibilità di chiarire ulteriormente la materia connessa all'obbligatorietà della frequenza dei corsi, delle esercitazioni e dei seminari.

(La seduta sospesa alle 12,45 riprende alle 16,35).

In accoglimento di una proposta del Presidente Ermini, la Commissione esamina l'ar-

ticolo 11, inteso a stabilire il carattere di residenzialità dell'università calabra. Dopo interventi dei deputati Picciotto, Codignola, Miceli, Giugni Lattari Jole, Valitutti, Rosati, del Presidente Ermini, del relatore Reale Giuseppe nonché del Sottosegretario Romita non risultano accolti: un emendamento Codignola, fatto proprio, dopo il ritiro del proponente dal deputato Miceli, inteso ad aumentare dal 70 all'80 per cento la quota degli studenti iscritti ai corsi di laurea o di specializzazione; un emendamento Giugni Lattari Jole, inteso a riservare, sulla quota prevista dal disegno di legge, un 50 per cento dei posti per gli studenti calabresi che abbiano conseguito in Calabria il titolo di studio richiesto per l'ammissione; un emendamento Picciotto ed altri, inteso a riservare una quota del 75 per cento a studenti domiciliati e residenti in Calabria; nonché un emendamento Codignola inteso a prevedere che un decreto determinerà i criteri in base ai quali gli studenti che non godono di assegno di studio possono disporre di posti gratuiti residenziali.

Successivamente, in accoglimento di alcuni emendamenti proposti dal Sottosegretario Romita, intesi a riformulare in modo più adeguato l'articolo in esame, nonché in accoglimento di un emendamento aggiuntivo Codignola, inteso a prevedere che il centro residenziale per l'università della Calabria è compreso fra gli enti di cui all'articolo 42 della legge 28 luglio 1967, n. 341, risulta approvato l'articolo 11.

A seguito dell'approvazione dell'articolo citato, il Sottosegretario Romita fa presente alla Commissione, che assentisce, il carattere ormai superfluo della norma prevista dall'articolo 10, sicché l'articolo citato risulta successivamente soppresso, in sede di coordinamento.

Approvato, quindi l'articolo 12 senza emendamenti, si passa all'esame dell'articolo 13, concernente la previsione di capienza globale dell'università calabra e la capienza iniziale della stessa, che dopo interventi dei deputati Codignola, Picciotto, Miceli, Valitutti, Rosati, del relatore Reale Giuseppe nonché del Sottosegretario Romita, risulta rispettivamente fissata nel numero di 12.000 e 3.000 studenti rispettivamente, in accoglimento di concorrenti emendamenti Picciotto ed altri e Codignola.

Mentre non risultano accolti due concorrenti emendamenti Picciotto ed altri e Valitutti, intesi a sopprimere l'ultimo comma dell'articolo in esame il quale stabilisce che il

numero degli studenti ammissibili ad ogni facoltà o corso sarà annualmente fissato con proprio decreto dal Ministro della pubblica istruzione, in rapporto alle disponibilità edilizie e residenziali, nonché mentre non risulta accolto un emendamento Valitutti presentato in via subordinata, inteso a prevedere che gli studenti ammissibili saranno prescelti mediante prove di esame determinate con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere della I sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, l'articolo 13 risulta approvato in accoglimento di un emendamento aggiuntivo Codignola inteso a prevedere che i corsi dell'Università calabra avranno regolare inizio non appena sarà stato realizzato il primo stralcio di opere edilizie e di attrezzature didattiche e residenziali capaci di assicurare il pieno funzionamento dei servizi per 1000 studenti. Risulta altresì accolto un emendamento Codignola riformulato unitamente al Sottosegretario Romita, inteso a stabilire che con analogo decreto il Ministro della pubblica istruzione detta i criteri per l'ammissione all'Università nel caso in cui le domande di iscrizione superino i posti disponibili, tenendo conto, anche per l'ammissione al centro residenziale, di particolari condizioni preferenziali relative alla residenza della famiglia in Calabria, alle condizioni economiche della famiglia nonché alle capacità dimostrate negli studi.

Un'ampia discussione ha quindi luogo in ordine all'articolo 14 concernente la copertura prevista per la costruzione degli edifici e per l'acquisizione delle aree necessarie per l'istituzione Università. Dopo interventi dei deputati Codignola, Picciotto, Miceli, Rosati, Giugni Lattari Jole, nonché del Sottosegretario Romita, non risulta accolto un emendamento Picciotto ed altri inteso a prevedere l'aumento da 2 a 4 miliardi la somma prevista per la costruzione degli edifici e per l'acquisizione delle aree da concentrarsi negli anni finanziari 1968 e 1969.

In ordine, quindi, all'eccezione sollevata dal deputato Miceli sul riferimento che l'articolo fa per la copertura, ad un disegno di legge concernente « Provvedimenti straordinari per la Calabria », che non risulta aver concluso ancora il proprio *iter*, la Commissione, su proposta del deputato Rosati, non accolta tuttavia dal deputato Giugni Lattari Jole, delibera di accantonare temporaneamente il secondo e il terzo comma dell'articolo in esame ed i relativi emendamenti Picciotto ed altri.

Poiché non risulta accolto un emendamento Codignola inteso ad aggiungere all'articolo 15 il riconoscimento di una apposita indennità di residenza per il personale insegnante e non insegnante presso l'istituendo ateneo, il citato articolo risulta approvato senza modificazioni.

In ordine, successivamente, all'articolo 16, relativo all'assegnazione del personale di ruolo insegnante e tecnico alle singole facoltà, dopo interventi dei deputati Scionti, Codignola, del relatore Reale nonché del Sottosegretario Romita, non risulta accolto un emendamento inteso a sostituire l'articolo in esame con l'articolo 4 della proposta di legge n. 1574, mentre risulta approvato l'articolo 16 in accoglimento di un emendamento Codignola inteso a precisare, al primo comma, che il primo funzionamento dei corsi di laurea è previsto fino ad un massimo di 3.000 studenti.

Successivamente, dopo interventi dei deputati Codignola e Miceli, poiché il deputato Codignola non insiste su tre emendamenti aggiuntivi, intesi rispettivamente a prevedere che la distribuzione degli assistenti, dei tecnici e del personale amministrativo è deliberata dal Consiglio di amministrazione, che gli insegnamenti ufficiali sono impartiti dai docenti di ruolo o per incarico interno (ad ogni titolare non può essere affidato più di un incarico); che le autorità accademiche potranno affidare incarichi di insegnamento con contratti a tempo determinato nonché a stabilire che possono essere chiamati a tenere corsi ufficiali della durata non inferiore ad un anno professori ordinari o straordinari di altre università italiane, risulta soppresso l'articolo 17 ed approvato senza modificazioni l'articolo 18.

Risultano altresì approvate con modificazioni proposte dal relatore Reale Giuseppe le annesse tabelle A e B in ordine al numero dei professori universitari di ruolo per la facoltà di scienze economiche e sociali; in ordine al personale assistente di ruolo, per le varie facoltà previste; nonché in ordine al personale tecnico di ruolo.

Dopo dichiarazioni di voto del deputato Picciotto, il quale anticipa il voto favorevole della sua parte sul provvedimento, il Sottosegretario Romita accoglie un ordine del giorno Rosati, Codignola (accolto altresì dalla Commissione), relativo alla definizione dei criteri e delle modalità per l'ammissione degli studenti e dei laureati al centro residenziale calabro, nonché accoglie come raccomandazione un ordine del giorno Di Mauro, Giorgi, Rossanda Banfi, Spallone, Bronzuto,

inteso ad auspicare l'istituzione di una università di Stato con caratteristiche analoghe a quella che si intende istituire in Calabria, anche nell'Abruzzo.

La Commissione, quindi, delibera di rinviare ad altra seduta il seguito dell'esame delle parti rimaste temporaneamente accantonate, concernenti rispettivamente un emendamento aggiuntivo De Zan, Caiazza, presentato all'articolo 2, nonché il secondo e terzo comma dell'articolo 14.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 21,40.

LAVORI PUBBLICI (IX)

IN SEDE LEGISLATIVA.

GIOVEDÌ 15 FEBBRAIO 1968, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente ALESSANDRINI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, De' Cocci.

PROPOSTA DI LEGGE:

Senatori VENTURI e TOMASUCCI: « Provvedimenti per la tutela del carattere artistico e storico della città di Urbino e per le opere di risanamento igienico e di interesse turistico » (*Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato*) (4801).

Sulla base di un'inversione dell'ordine del giorno, la Commissione inizia la discussione della proposta di legge n. 4801.

Il relatore Fracassi, illustrando la proposta di legge, constata lo stato di decadimento nel quale versa gran parte degli edifici più antichi di Urbino e del lungo tempo ormai trascorso senza che si sia provveduto. Ricordando il consenso di tutte le varie parti politiche espresso nei confronti della proposta di legge, invita la Commissione ad una rapida approvazione della stessa, pur esprimendo l'augurio che si possa giungere per il futuro ad un provvedimento di carattere generale che salvaguardi tutti i maggiori centri storici italiani.

Intervengono nella discussione generale il deputato Manenti, il quale auspica l'approvazione della proposta di legge, e il deputato Beragnoli, il quale, annunciando il voto favorevole del proprio gruppo, riafferma la necessità che il Governo intervenga a regolare organicamente tutta la materia della salvaguardia dei centri storici italiani.

Dopo la replica del relatore Fracassi, il quale conferma il proprio parere favorevole, il Sottosegretario di Stato ai lavori pubblici,

De' Cocci, dando assicurazioni riguardo ad una sistemazione futura di tutto il problema della salvaguardia dei centri storici, ribadisce l'urgenza di risolvere la situazione di Urbino.

La Commissione approva quindi i singoli articoli della proposta di legge senza modificazioni e la proposta di legge stessa è votata a scrutinio segreto al termine della seduta risultando approvata.

DISEGNO E PROPOSTA DI LEGGE:

« Contributi per la riparazione e ricostruzione di fabbricati di proprietà privata danneggiati o distrutti dalle alluvioni degli anni 1951-53 e 1958-60 » (4823);

MATTARELLI GINO: « Provvidenze straordinarie in favore delle zone alluvionate in Romagna nel dicembre 1959, nel febbraio 1960, nel dicembre 1961 e nell'inverno 1962-63 » (4).

Dopo che il Presidente Alessandrini ha dato lettura del parere favorevole della V Commissione Bilancio, il Relatore Biagioni, illustrando i provvedimenti, dopo aver dato notizia sui precedenti provvedimenti legislativi in materia, rileva come la proposta di legge resti soltanto in parte assorbita dal disegno di legge, poiché in quest'ultimo non sono ricompresi gli indennizzi relativi agli eventi calamitosi del 1961 e del 1962-63. Conclude auspicando l'approvazione del disegno di legge.

Intervengono quindi nella discussione generale: il Presidente Alessandrini, il quale riconosce l'utilità del disegno di legge poiché esso riguarda le zone maggiormente colpite dagli eventi calamitosi; il deputato Busetto, il quale, lamentando la strumentalizzazione a fini elettorali di provvedimenti di tipo esclusivamente settoriale, dopo aver preannunciato il voto favorevole del proprio gruppo, presenta altresì un ordine del giorno, insieme ai deputati Todros, Lusoli, Beragnoli e Napolitano Luigi, tendente ad impegnare il Governo a reperire entro questa legislatura i mezzi per provvedere alla riparazione dei danni prodotti dalle alluvioni verificatesi dal 1951 al 1967 e in tale senso a disporre opportuno disegno di legge che interessi anche il centro-nord; il deputato Ripamonti il quale, auspicando anch'esso la necessità di un provvedimento generale da parte del Governo, presenta un emendamento all'articolo 2 tendente a far sì che « negli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per gli esercizi finanziari dal 1969 al 1973 saranno stanziati le necessarie somme occor-

renti, entro il limite massimo di 15 miliardi, per l'attuazione della presente legge ».

Dopo la replica del Relatore Biagioni e l'intervento del Sottosegretario De' Cocci, il quale ultimo afferma che la considerazione della necessità di una legge organica, che egli stesso auspica per la prossima legislatura, non può significare che oggi non si debba approvare anche il disegno di legge in discussione, soprattutto considerando l'enorme numero di richieste di indennizzo ancora giacenti in Calabria; annuncia di accettare l'ordine del giorno presentato dai deputati Busetto ed altri.

Non insistendo il deputato Busetto per la votazione sul proprio ordine del giorno accettato dal Governo, la Commissione passa all'esame dei singoli articoli, approvando senza modificazioni l'articolo 1. Dopo una serie di dichiarazioni di voto dei deputati Beragnoli (favorevole), Ripamonti (astenuito), Baroni, Brandi, Greggi, Calvetti e del Relatore Biagioni (contrari), l'emendamento Ripamonti, ritirato dal presentatore e ripreso dal deputato Busetto, viene respinto e la Commissione approva senza modificazioni l'articolo 2 e il successivo articolo 3.

Il disegno di legge viene quindi votato a scrutinio segreto al termine della seduta ed approvato, risultando assorbita la proposta di legge n. 1.

DISEGNO DI LEGGE:

« Modifiche ed integrazioni alla legge 24 luglio 1961, n. 729, concernente il piano di nuove costruzioni stradali e autostradali » (4718).

Intervengono nella discussione generale i deputati: Greggi, il quale si dichiara favorevole al provvedimento salvo qualche modifica di dettaglio; Ripamonti, il quale, pur dichiarandosi favorevole, espone una serie di osservazioni riguardo alle società concessionarie, alla gestione e alle tariffe delle autostrade; Delfino, il quale, preannunciando il proprio voto favorevole, chiede notizie al Governo sullo stato di attuazione dell'autostrada Adriatica non ancora portata a termine nonostante precisi impegni del Governo; Beragnoli, il quale, riaffermando che il proprio gruppo è contrario ad uno indiscriminato sviluppo della politica autostradale che si risolve in un danno per le altre strade di comunicazione ordinaria, puntualizza la propria opposizione all'attuale testo del disegno di legge in tre punti riguardanti la necessità che debba essere il Parlamento e non il Governo a poter

decidere quali debbano essere le autostrade da costruire, il problema delle tariffe che devono rispondere ad un criterio unitario e la dannosa concorrenza che il trasporto di merci autostradale esercita nei confronti del trasporto merci ferroviario; Degan, il quale, pur prospettando l'opportunità di arrivare ad una disciplina globale del settore, preannuncia il proprio voto favorevole; Todros, il quale, partendo dal presupposto della ormai accertata discrepanza tra il programma del Governo ed i provvedimenti contraddittori che vengono via via adottati per realizzarlo, critica il sistema di provvedere a scelte di tipo empirico senza un sistema di priorità logiche e, ribadendo le osservazioni particolari del deputato Beragnoli, chiede un rinvio della discussione al fine di cercare un accordo sui punti maggiormente controversi.

Dopo la replica del Relatore Brandi, il quale, pur affermando che nel caso in questione si tratta di completare una rete autostradale già predeterminata, si dichiara tuttavia pronto a considerare la possibilità di migliorare il testo del disegno di legge, interviene il Sottosegretario De' Cocci, il quale, dopo aver dato notizie sulle recenti decisioni del CIPE in materia di autostrade e quelle più particolari richieste dal deputato Delfino, tiene a ribadire che il disegno di legge risponde ad esigenze precise e coinvolge soltanto in modo relativo questioni di politica generale poiché esso si pone come integrazione e modificazione dello articolo 16 della legge 24 luglio 1961, n. 729. Conclude raccomandando l'approvazione del provvedimento.

Il Presidente Alessandrini rinvia quindi ad altra seduta il seguito della discussione.

DISEGNO E PROPOSTA DI LEGGE:

« Norme in materia di edilizia abitativa sovvenzionata » (4719);

DE PASQUALE ed altri: « Disposizioni per l'incremento dell'edilizia residenziale e cooperativa » (3175).

Il Presidente Alessandrini rinvia ad altra seduta la discussione del disegno e della proposta di legge.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,50.

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 15 FEBBRAIO 1968, ORE 12,50. — *Presidenza del Presidente ALESSANDRINI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, De' Cocci.

PROPOSTA DI LEGGE:

ACHILLI: « Norme aggiuntive in materia di formazione di piani territoriali di coordinamento » (4741).

Il Relatore Ripamonti, dopo aver illustrato il nuovo testo redatto dal Comitato ristretto, propone che la Commissione richieda l'assegnazione di esso in sede legislativa.

Aderendo alla richiesta del Relatore, la Commissione delibera all'unanimità di richiedere l'assegnazione in sede legislativa della proposta di legge n. 4741 nel nuovo testo redatto dal Comitato ristretto.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13.

AGRICOLTURA (XI)

IN SEDE LEGISLATIVA.

GIOVEDÌ 15 FEBBRAIO 1968, ORE 10,30. — *Presidenza del Presidente SEDATI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, Schietroma.

PROPOSTE DI LEGGE:

Senatori TIBERI e BAROLOMEI: « Modifica alla legge 18 ottobre 1961, n. 1048, istitutiva dell'Ente autonomo di irrigazione di Arezzo, e alla legge integrativa 15 settembre 1964, n. 765 » (*Approvata dalla VIII Commissione permanente del Senato*) (4813);

RADI: « Modifica all'articolo 4 della legge 15 settembre 1964, n. 765, sull'Ente autonomo per l'irrigazione della Val di Chiana » (3873);

GUIDI ed altri: « Norme integrative della legge 15 settembre 1964, n. 765, relativa all'Ente autonomo per la irrigazione della Val di Chiana » (2683).

Il Relatore Radi illustra il significato della proposta di legge, già approvata dal Senato, con la quale si detta una nuova disciplina dell'Ente autonomo per l'irrigazione della Val di Chiana, che viene trasformato nell'Ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria nelle province di Arezzo, Perugia, Siena e Terni.

Le proposte nn. 3873 e 2683 si riferiscono solo all'inclusione nell'Ente di territori della provincia di Terni.

Dopo interventi favorevoli alla proposta, sia pure con richiesta di taluni emendamenti da apportare al testo approvato dal Senato, dei deputati Beccastrini e Ferri, il Relatore propone i seguenti emendamenti all'articolo 5 relativo alla composizione del Consiglio di

Amministrazione: 1) sostituire il termine « funzionari » con quello di « rappresentanti » delle Amministrazioni interessate; 2) aggiungere ai rappresentanti delle Amministrazioni interessate quello del Ministero del bilancio e della programmazione economica; 3) portare da uno a quattro i rappresentanti rispettivi degli agricoltori, coltivatori diretti e mezzadri, da scegliere su terne di nomi indicati dal Ministero del lavoro su designazione delle organizzazioni di categorie più rappresentative operanti in ciascuna delle province; 4) ridurre da tre a due i Vicepresidenti.

Dopo interventi dei deputati De Leonardis e Ferri e del relatore Radi, la Commissione approva quindi gli articoli nel testo del Senato con gli emendamenti indicati dal Relatore all'articolo 5.

Sono dichiarate assorbite le proposte nn. 2683 e 3873.

La proposta di legge è quindi votata a scrutinio segreto ed approvata.

DISEGNO DI LEGGE:

« Aumento dell'indennità spettante ai Commissari, ai Commissari aggiunti ed agli Assessori addetti ai Commissariati per la liquidazione degli usi civici » (*Modificato dalla VIII Commissione permanente del Senato*) (4142-B).

Il relatore Gerbino riferisce sulla modifica formale relativa alla copertura approvata dal Senato.

Il deputato Magno coglie l'occasione per risollevarne il problema di una nuova regolamentazione degli usi civici.

Il deputato Rinaldi sottolinea come la legge 1766 del 1927 appaia del tutto superata.

Il relatore Gerbino si associa nell'invitare il Governo ad una iniziativa in questo campo.

Il Sottosegretario Schietroma dà notizia che il lavoro preparatorio in materia è stato concluso e il provvedimento relativo è stato inviato per il concerto agli altri Ministeri.

La Commissione approva l'emendamento apportato dal Senato.

Il Presidente rinvia la votazione a scrutinio segreto ad altra seduta.

DISEGNO E PROPOSTA DI LEGGE:

« Modificazioni della legge 15 febbraio 1963, n. 281, sulla disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi » (4389);

VIALE: « Norme integrative dell'articolo 18 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, relativa alla disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi » (2181).

Il relatore De Leonardis illustra l'importanza del disegno di legge che tende a modificare la legge n. 281 del 1963, introducendo una serie di innovazioni che si sono rese indispensabili in questi anni. Dopo avere illustrato dettagliatamente i 26 articoli del disegno di legge ed aver sottolineato la natura settoriale della proposta n. 2181, il Relatore fa presente che la disciplina nel settore dei mangimi è resa più urgente per la concorrenza che in sede MEC i mangimisti di altri paesi fanno ai nostri produttori. Dà quindi lettura del parere della Commissione Sanità, la quale auspica alcune modifiche al testo del provvedimento, e preannunzia egli stesso alcuni emendamenti.

Il deputato Stella richiama l'attenzione sulla esigenza di non deprimere la produzione mangimistica fatta dai piccoli allevatori, dalle cooperative, da organizzazioni come i « club 3P ».

Il deputato Rinaldi afferma che è necessario incoraggiare l'attività dei piccoli impianti mangimistici.

Dopo un intervento del deputato Beccastrini, il Relatore De Leonardis e il Sottosegretario Schietroma dichiarano che le esigenze prospettate dai deputati Stella e Rinaldi sono fondate e che anche in tal senso il testo del disegno di legge sarà emendato.

Il Presidente rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

DISEGNO E PROPOSTA DI LEGGE:

« Autorizzazione all'ETFAS - Ente di sviluppo in Sardegna - ad alienare terreni al comune di Alghero » (4658);

TANTALO: « Autorizzazione all'Ente di sviluppo di Puglia, Lucania e Molise, ad alienare terreni al comune di Policoro » (4770).

Il relatore Ferraris riferisce su entrambe le proposte, che riguardano materia analoga: concessione ai comuni di Alghero e di Policoro di terreni appartenenti ad Enti di sviluppo. Dichiara di concordare sulla finalità delle proposte, ma indica l'esigenza di fissare bene il meccanismo per la determinazione del prezzo.

Su questo problema sollevato dal Relatore intervengono i deputati Marras, Magno, De Leonardis, Rinaldi e Tantalò per indicare alcuni criteri cui ancorare il prezzo di cessione da pagare dai comuni agli enti di sviluppo.

Il Presidente rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,30.

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 15 FEBBRAIO 1968, ORE 12,30. — *Presidenza del Presidente SEDATI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, Schietroma.

PROPOSTA DI LEGGE:

CASTELLUCCI e RINALDI: « Modificazione dell'articolo 10 del regio decreto 17 marzo 1927, n. 614, concernente provvedimenti per la difesa dell'apicoltura » (4015).

Il Relatore Rinaldi, dopo aver illustrato il provvedimento, propone di avanzare la richiesta di assegnazione del provvedimento stesso in sede legislativa.

La proposta del Relatore, col parere favorevole del Governo, è approvata all'unanimità.

PROPOSTA DI LEGGE:

PREARO ed altri: « Protezione e diffusione di alcune specie di formiche per la lotta biologica contro gli insetti dannosi alle foreste » (4258).

Il deputato Rinaldi, in sostituzione del relatore, dopo breve illustrazione del provvedimento, propone di avanzare la richiesta di assegnazione del provvedimento stesso in sede legislativa.

La proposta del relatore, col parere favorevole del Governo, è approvata all'unanimità.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,40.

INDUSTRIA (XII)

IN SEDE LEGISLATIVA.

GIOVEDÌ 15 FEBBRAIO 1968, ORE 11,05. — *Presidenza del Vicepresidente DOSI, indi del Presidente GIOLITTI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato, Picardi.

DISEGNO E PROPOSTE DI LEGGE:

« Proroga ed integrazione della legge 16 settembre 1960, n. 1016, sul finanziamento a medio termine al commercio » (4737);

ORIGLIA ed altri: « Finanziamenti a medio termine alle piccole e medie imprese esercenti il commercio » (332);

MAZZONI ed altri: « Modifiche della legge 16 settembre 1960, n. 1016, e successive modificazioni, sul finanziamento a medio termine al commercio » (515);

DEMARCHI: « Credito agevolato di esercizio per i gruppi di acquisto collettivi » (897);

OLMINI ed altri: « Finanziamenti agevolati alle piccole e medie imprese commerciali e agli Enti cooperativi » (4436).

Ha inizio la discussione dell'articolo 2, sul quale i deputati Olmini ed altri presentano un emendamento interamente sostitutivo diretto a meglio precisare i soggetti ai quali possono essere concessi i benefici previsti nel disegno di legge. Dopo illustrazione del primo presentatore e dopo interventi dei deputati Demarchi e Origlia, e dello stesso presidente Dosi, per definire i limiti dell'espressione « enti economici e collettivi » contenuta nel primo comma dell'articolo, la Commissione, udite anche le opportune precisazioni ed i chiarimenti del rappresentante del Governo e del relatore Merenda, respinge l'emendamento Olmini ed approva l'articolo 2 nel testo del disegno di legge senza modificazioni, restando inteso che nella predetta espressione vanno anche incluse le cooperative commerciali munite di licenza di vendita e le unioni volontarie nelle quali la figura del grossista non è predominante.

Successivamente il deputato Olmini illustra i suoi ulteriori emendamenti agli articoli seguenti, emendamenti che formano sistema fra loro e che ricalcano le linee del suo intervento in sede di discussione generale, in particolare per quanto riguarda gli obiettivi della riduzione del tasso di interesse e della costituzione di un fondo di garanzia fra gli istituti bancari per permettere l'accesso al credito agli operatori commerciali economicamente più deboli.

Il relatore Merenda, in particolare per quanto riguarda questi ultimi punti, dichiara che sarebbe stato suo desiderio accettare gli emendamenti presentati dall'onorevole Olmini, qualora vi fossero state altre e più concrete possibilità di copertura finanziaria del provvedimento ovvero si rilevasse tecnicamente possibile la istituzione obbligatoria di un fondo di garanzia del tipo suaccennato.

Il Sottosegretario Picardi si dichiara anch'egli contrario agli emendamenti Olmini, oltre che per i motivi esposti dal Relatore, anche per la considerazione che un fondo di garanzia come quello proposto perpetuerebbe la situazione di polverizzazione delle imprese commerciali in contrasto con gli orientamenti del Piano quinquennale di sviluppo economico.

La Commissione respinge quindi gli emendamenti Olmini ed approva senza modificazioni gli articoli 3 e 4 del disegno di legge.

Successivamente la Commissione approva il seguente ordine del giorno, firmato dai deputati Merenda, Origlia, Baldani Guerra, Demarchi e Biaggi Nullo:

« La XII Commissione Industria,

in sede di approvazione del disegno di legge n. 4737,

considerato che in tutto il territorio nazionale e specie nelle zone depresse è necessario, per favorire la ristrutturazione delle aziende commerciali, consentire l'accesso al credito agevolato anche per l'acquisto degli immobili e per la formazione di scorte,

invita il Governo

a mettere fin d'ora allo studio il problema perché, nel più breve tempo possibile, esso possa essere definitivamente risolto ».

Prendono successivamente la parola per dichiarazione di voto i deputati: Olmini, per annunciare il voto contrario del gruppo comunista che giudica il provvedimento paternalistico, di carattere settoriale, e non innovatore, in quanto non affronta i problemi di fondo del settore commerciale, per il quale è da prevedere a breve scadenza un periodo di difficoltà; Romualdi, che, pur annunciando il suo voto favorevole al provvedimento, stigmatizza il metodo della fretta e della improvvisazione che ha caratterizzato, a suo giudizio, la discussione di questo disegno di legge; Baldani Guerra, per dichiarare che voterà a favore perché a suo avviso il provvedimento costituisce un buon avvio per la non più rinviabile riforma generale del settore distributivo secondo le linee indicate dal Piano quinquennale di sviluppo; Demarchi, per annunciare il voto favorevole del gruppo liberale che intravede nel provvedimento promettenti indicazioni (fra cui la nuova concezione dei gruppi economici e collettivi di vendita) per una moderna politica commerciale; Origlia, che rivendica al gruppo democratico cristiano ed al Governo il merito di aver condotto in porto la proroga della vecchia legge n. 1016 inserendo in essa misure di notevole efficacia per la categoria dei commercianti.

Successivamente la Commissione vota a scrutinio segreto ed approva il disegno di legge nel suo complesso. Sono pertanto assorbite le proposte di legge nn. 332, 525, 897, 4436.

DISEGNO DI LEGGE:

« Ampliamento del comprensorio del porto industriale di Trieste ». (4826).

Il deputato Biaggi Francantonio ed il deputato Franco, che sostituisce nella Commissione l'onorevole Spallone, pongono preliminarmente una questione pregiudiziale di improcedibilità, in quanto le planimetrie annesse al disegno di legge non sono state ancora trasposte sullo stampato della Camera e pertanto i deputati non ne hanno potuto prendere ancora visione.

Il Presidente Giolitti, chiarite le ragioni tecniche del ritardo, fa sua una proposta del deputato Romualdi di ascoltare nella seduta odierna l'illustrazione del provvedimento da parte del relatore Girardin e di rinviare le deliberazioni ad una seduta successiva.

Il relatore Girardin illustra quindi la portata e le finalità del provvedimento, diretto ad arrestare e possibilmente ad invertire le negative tendenze del decremento dei traffici del porto di Trieste e della loro deviazione verso altri porti europei in seguito al mancato adeguamento delle strutture portuali. Conseguenza di questa crisi è l'emigrazione dei giovani dalla città giuliana: occorre quindi puntare sullo sviluppo del porto industriale, per il quale è indispensabile l'acquisizione di nuove aree che sono appunto quelle indicate nel disegno di legge in discussione, che il Relatore invita senz'altro ad approvare.

Il Presidente rinvia quindi il seguito della discussione ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,45.

LAVORO (XIII)

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 15 FEBBRAIO 1968, ORE 12,45. — *Presidenza del Presidente ZANIBELLI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, Calvi.

PROPOSTE DI LEGGE:

BIANCHI FORTUNATO ed altri: « Miglioramenti dell'assistenza antitubercolare » (336);

LAMA e SANTI: « Miglioramenti dell'assistenza malattia ai lavoratori tubercolotici e loro familiari » (345);

SANTI e LAMA: « Miglioramenti del trattamento economico ai lavoratori tubercolotici e loro familiari assistiti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale » (346).

Il Presidente Zanibelli fa presente, che, in ottemperanza al mandato ricevuto dalla Commissione, ha preso contatto con il Governo, ricevendo affidamento sul ritiro della rimessione all'Assemblea delle proposte di legge, av-

venuta in data 12 febbraio 1968, qualora fossero accolte alcune modifiche al testo unificato proposte dal Comitato ristretto. Tali modificazioni concernono la soppressione dell'articolo 2, relativo al riconoscimento del diritto alle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi ai pensionati, già assicurati contro tale malattia, e loro familiari, e una diversa formulazione dell'articolo 3, nel senso, che, ferma restando l'estensione dell'assistenza sanitaria di malattia per l'intero periodo di godimento delle prestazioni sanitarie ed economiche tbc, il maggiore onere andrebbe posto a carico della gestione dell'assicurazione contro la tubercolosi.

Il deputato Sacchi esprime le proteste del suo gruppo per la soppressione dell'articolo 2 e il fatto che si debba subire tale soppressione al fine di ottenere il ritorno in sede legislativa delle proposte di legge. In tal senso interviene anche il deputato Alini, che sollecita la presenza del Ministro Bosco nella seduta in sede legislativa.

Il deputato Santi esprime anch'egli le sue proteste per la soppressione dell'articolo 2 e invita il Governo a considerare la possibilità di elevare ulteriormente l'indennità economica di cui all'articolo 1 del testo del Comitato ristretto. Il deputato Bianchi Fortunato aderisce a tale invito e, in subordine, chiede che sia considerata la possibilità di limitare l'applicazione dell'articolo 2 del testo unificato ai soli titolari di pensione.

Il Relatore Gitti fa presente di essere favorevole al mantenimento dell'articolo 2, ma data l'impossibilità di approfondire in breve termine la contestazione circa gli oneri da esso derivanti, dichiara di accettare le modifiche proposte, unendosi ai suggerimenti dei deputati Santi e Bianchi Fortunato.

Il Presidente Zanibelli, verificata l'accettazione da parte della Commissione degli emendamenti proposti, invita il Governo a voler ritirare la richiesta di rimessione all'Assemblea.

Il Sottosegretario di Stato Calvi, dopo aver dato ragione degli emendamenti del Governo e in particolare della soppressione dell'articolo 2, per il quale persiste una radicale difformità di valutazione dei relativi oneri, dichiara a nome del Governo di ritirare la richiesta di rimessione all'Assemblea.

Il Presidente Zanibelli sospende, quindi, l'esame delle proposte di legge per informare la Presidenza della Camera delle dichiarazioni del rappresentante del Governo.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,30.

IGIENE E SANITÀ (XIV)

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 15 FEBBRAIO 1968, ORE 10. — *Presidenza del Presidente DE MARIA. — Interviene il Ministro della sanità Mariotti.*

PARERE SUI DISEGNI DI LEGGE:

« Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1968 » (*Approvato dal Senato*) (4691);

— « Stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1968 » (Tabella n. 19) (*Parere alla V Commissione*) Relatore: Gasco;

— « Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per il 1966 » (*Approvato dal Senato*) (*Parere alla V Commissione*) Relatore: Gasco (4706).

Il Ministro Mariotti a conclusione della sua replica tratta del problema della CRI dichiarando che questo Istituto troverà, insieme a tutti gli altri presidi sanitari locali la sua definitiva sistemazione quando sarà istituita l'unità sanitaria locale attraverso la quale si dovrà raggiungere l'unitarietà dell'intervento pubblico nel settore sanitario. Lo stesso discorso vale per l'ONMI, la cui democratizzazione è in fase di completa attuazione. Dichiarò di non poter interferire per rispetto verso la magistratura nel procedimento in corso sull'incriminazione dell'ex sindaco di Roma. Per quanto concerne gli asili nido ricorda che è stata presentata una proposta di legge che per motivi contingenti non è stata ancora approvata, ma il suo Ministero ha dato disposizioni perché l'ONMI non faccia pagare le rette ai bambini ricoverati provenienti da famiglie non abbienti; circa l'istituzione del libretto sanitario ricorda che esso è entrato in funzione al 60 per cento circa e saranno proseguiti gli sforzi perché la sua diffusione venga potenziata. Concludendo l'argomento fa presente che la rete di soccorso autostradale da parte della CRI è stata ulteriormente potenziata e ricorda l'attività dell'Istituto in occasione dell'alluvione di Firenze e del terremoto in Sicilia, attività che è stata altamente apprezzata in Italia e all'estero.

Riferisce poi alla Commissione sugli scioperi in corso. Il problema degli ospedali è stato quasi del tutto risolto e quello dei tecnici di radiologia è in corso di soluzione. Dichiarò poi di accogliere i seguenti ordini del giorno: Marchiani ed altri per la formazione di un fondo globale che combatta in tutti i

paesi del mondo la fame, la lebbra e le altre calamità; Usvardi per la lotta contro i pericoli del fumo; Usvardi per il potenziamento dell'educazione sanitaria e parzialmente l'ordine del giorno Albani sui tecnici di radiologia. Accoglie come raccomandazione gli ordini del giorno Bartole per l'accertamento schermografico nell'ambiente universitario; Balconi sugli ospedali psichiatrici; Albani sull'inquinamento delle acque; parzialmente Albani sugli invalidi civili. Dichiarò di non poter accettare gli ordini del giorno Di Mauro perché pleonastico; Fiumanò perché concerne materia di competenza dei lavori pubblici; Albani sui tecnici di radiologia (parzialmente); Palazzeschi sulla CRI e Zanti sugli asili nido.

L'onorevole Albani ritira il proprio ordine del giorno sui distrofici e gli ordini del giorno in tutto o in parte non accolti dal Governo sono posti in votazione e respinti ad eccezione di quello a firma dell'onorevole Fiumanò che viene approvato.

Il Presidente pone, quindi, ai voti e la Commissione approva il parere favorevole all'approvazione del bilancio.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

L'onorevole Usvardi sollecita la discussione dei provvedimenti concernenti i subnormali e l'abrogazione del divieto della propaganda sugli anticoncezionali. Il Presidente per quanto concerne la prima proposta assicura che prenderà accordi con il Presidente della Commissione istruzione per una prossima riunione delle due Commissioni congiunte; per quanto concerne l'altro provvedimento ricorda che è all'esame di altra Commissione della Camera il disegno di legge di modifica al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza che la proposta Vizzini intende modificare nella stessa parte e pertanto nutre dubbi sulla procedura da seguire per l'esame del provvedimento stesso. L'onorevole Usvardi ritiene invece che i due provvedimenti siano separati e pertanto le Commissioni Sanità e Giustizia possono procedere all'esame immediato del provvedimento. La seduta potrebbe essere convocata anche per domani.

L'onorevole Bartole si dichiara d'accordo per un esame sollecito, ma propone di rinviarlo alla prossima settimana. Anche il Ministro Mariotti esprime le sue preoccupazioni sulla situazione di carenza legislativa nel settore e auspica un sollecito esame delle proposte.

Il Presidente ritiene che in linea di massima le due Commissioni possano essere convocate per mercoledì della prossima settimana.

L'onorevole Alboni sollecita la discussione delle proposte di legge per la rivalutazione dell'indennità postsanatoriale agli assistiti dai consorzi provinciali antitubercolari.

Il Presidente assicura che prenderà accordi con il Presidente della Commissione II (Affari interni) per una sollecita discussione dei provvedimenti.

LA SEDUTA TERMINA ALLE ORE 11,45.

IN SEDE LEGISLATIVA.

GIOVEDÌ 15 FEBBRAIO 1968, ORE 11,45. — *Presidenza del Presidente DE MARIA.* — Interviene il Ministro della sanità Mariotti.

PROPOSTE DI LEGGE:

AGOSTA ed altri: « Disciplina della professione di propagandista scientifico di specialità medicinali » (931) (*Parere della IV, VIII e XII Commissione*);

PATRINI ed altri: « Disciplina della propaganda scientifica delle specialità medicinali e presidi medico-chirurgici rivolte ai sanitari » (974) (*Parere alla IV e XII Commissione*);

DE MARIA: « Disciplina della professione di collaboratore scientifico esterno dell'industria farmaceutica » (2256) (*Parere della IV e XII Commissione*);

STORTI ed altri: « Norme per la disciplina della professione di propagandista scientifico in prodotti medicinali » (2798) (*Parere della IV e XII Commissione*);

CRUCIANI e FRANCHI: « Istituzione dell'albo professionale dei collaboratori scientifici esterni dell'industria farmaceutica e disciplinare della professione di propagandista scientifico di specialità medicinali » (3560) (*Parere della IV e XII Commissione*).

Il Relatore onorevole Bemporad rifacendosi alla sua relazione precedentemente svolta esprime l'avviso che i provvedimenti sono giunti a maturazione e quindi sarebbe auspicabile una sollecita approvazione di essi. Illustra poi il parere della Commissione Giustizia soffermandosi in particolare sui due problemi di fondo e cioè l'istituzione dell'albo e la compatibilità fra l'iscrizione in questo albo e l'iscrizione in altri albi professionali o l'esercizio di un'altra professione. Conclu-

de esprimendo l'augurio che si passi al più presto all'esame degli articoli.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE ORE 12,10.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* del 14 febbraio 1968, nel comunicato della Commissione speciale per l'esame dei provvedimenti concernenti provvidenze a seguito dei terremoti dell'ottobre e novembre 1967 e del gennaio 1968 in Sicilia, a pagina 3, seconda colonna, ultimo comma, l'articolo 44-bis, presentato dai deputati Teranova Corrado, Gerbino, Barberi, Bontade Margherita, Di Leo, Scalia, Magri, Turnaturi, Ripamonti, Amendola Pietro, Di Piazza, Speciale e Grimaldi, si intende presentato anche dai deputati: « Basile Guido, Basile Giuseppe, Nicosia, Raia, Cottone e Fulci ».

CONVOCAZIONI

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro)

Venerdì 16 febbraio, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione delle proposte di legge:

DELLA BRIOTTA ed altri: Assistenza sanitaria ai familiari residenti in Italia degli emigrati italiani in Svizzera e ai lavoratori frontalieri (3688);

TOROS ed altri: Assicurazione contro le malattie dei familiari, residenti in Italia, dei lavoratori italiani occupati in Svizzera e dei lavoratori frontalieri (*Urgenza*) (4099);

LIZZERO ed altri: Estensione dell'assistenza di malattia ai familiari residenti in Italia dei lavoratori emigrati in Svizzera e ai lavoratori frontalieri (*Urgenza*) (4112);

— Relatore: Cengarle — (*Parere della III e della V Commissione*).

IN SEDE REFERENTE.

Parere sulle proposte di legge:

CERUTI CARLO e NANNINI: Modifica all'articolo 20 della legge 5 giugno 1951, n. 376,

concernente la istituzione di ruoli speciali transitori nelle Amministrazioni dello Stato (4467) — (*Parere alla I Commissione*) — Relatore: Quintieri;

CAVALLARI NERINO ed altri: Modifiche alle tabelle A e B della legge 22 luglio 1961, n. 628, concernenti la carriera esecutiva dei ruoli organici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (4576) — (*Parere alla I Commissione*) — Relatore: Quintieri.

RELAZIONI PRESENTATE

III Commissione (Affari esteri):

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica Araba Unita per evitare la doppia imposizione e prevenire le evasioni fiscali in ma-

teria di imposte sul reddito, conclusa al Cairo il 26 marzo 1966 (*Approvato dal Senato*) (4763);

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Atti internazionali conclusi a Copenaghen il 10 marzo 1966 tra l'Italia e la Danimarca;

a) Convenzione per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sulle successioni;

b) Convenzione per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio — (*Approvato dal Senato*) (4964);
— Relatore: Di Primio.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

Licenziato per la stampa alle ore 24.